

COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO
PROVINCIA DI MACERATA

**COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

DELIBERAZIONE NUMERO 6 DEL 18-06-20

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2020 IN
APPLICAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART. 107, C5, D.L. 17/03/2020 N. 18:
CONFERMA TARIFFE ANNO 2019**

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno, alle ore 21:15, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BROGLIA VANDA	Presente	ANTOGNOZZI ROLANDO	Presente in videoconferenza
COMPAGNONI MONIA	Presente in videoconferenza	BERARDUCCI GIANNI	Presente in videoconferenza
CECCHETTI MARCO	Presente in videoconferenza	COCCIA FRANCESCO	Presente in videoconferenza
QUINTILI DIEGO	Presente in videoconferenza	SACCHI PIETRO	Presente in videoconferenza
MOSCONI ERALDO	Assente	BERDINI GIACOMO	Presente in videoconferenza
SPOSETTI FIORELLA	Presente in videoconferenza		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[11] Assenti n.[1] Presenti n.[10]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. D.SSA MARISA CARDINALI
Assume la presidenza il Sig. BROGLIA VANDA
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CECCHETTI MARCO
SACCHI PIETRO
BERDINI GIACOMO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il documento istruttorio allegato al presente atto predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri di minoranza Berdini e Sposetti), resi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni indicate nell'allegato documento istruttorio, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" approvate con deliberazione consiliare n. 8 in data 22/02/2019 vigenti per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, integralmente riportate nel prospetto che segue:

Categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	€ 0,15	€ 1,55
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	€ 0,15	€ 2,09
AUTOSALONI	€ 0,15	€ 2,09
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,55
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,31
CASE DI CURA E DI RIPOSO	€ 0,15	€ 1,30
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	€ 0,15	€ 2,09
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,15	€ 2,20

NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	€ 0,15	€ 2,20
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	€ 0,15	€ 2,20
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,15	€ 1,75
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,15	€ 2,20
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	€ 0,15	€ 2,52
BAR CAFFE PASTICCERIA	€ 0,15	€ 2,42
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	€ 0,15	€ 2,42
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 0,15	€ 2,31
ORTOFRUTTA	€ 0,15	€ 2,53

Di riservarsi, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, di intervenire successivamente, come previsto dall'art. 107, comma 5, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di dare ancora atto e precisare che le tariffe risultanti dal prospetto hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Di stabilire che la tassa sarà corrisposta dai contribuenti in due rate, la prima con scadenza il 30 settembre 2020 e la seconda con scadenza 30 novembre 2020, il versamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento della prima rata.

Di quantificare in €. 196.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Di considerare questa deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020, ai sensi dell'articolo 172, 1° comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00.

Con successivi voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti n. 2 (Consiglieri di minoranza Berdini e Sposetti), resi in modo palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, rilevata l'urgenza che lo stesso riveste al fine di dare attuazione a quanto previsto negli strumenti di programmazione finanziaria e adottare i conseguenti atti di gestione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

- *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

I commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 639, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *“... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;*
- il comma 652, così come modificato da ultimo dall'art. 57-bis, c. 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 653 ai sensi del quale *“... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”*
- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita “ A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ...”;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. ”;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: “683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. ”;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. “

Visto l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 giugno 2020**. ”

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: “ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021. ”

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione del C.C. n. 4 del 03/04/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019;

Considerata l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999 e che pertanto ai fini della determinazione delle tariffe:

- sono state approvate ai sensi dell'art. 1 comma 652 della L.147/2013 dispone che, in alternativa ai criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 27 Aprile 1999, n.158 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo, relativa ai rifiuti, il Comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- per ogni categoria o sottocategoria omogenea, le tariffe sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa di rifiuti.

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 06/09/2014;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

- *15.A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti*

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Considerato:

- che i costi totali da coprire, con corrispondenti entrate dalla Tari, sono pari a € 196.000,00;
- che dati del piano finanziario, sono quelli inseriti nello schema di Bilancio di previsione finanziario pluriennale 2020 – 2022, annualità 2020 e del Dups relativo al periodo 2020-2022;
- di confermare le attuali agevolazioni previste dal Regolamento Tari.

Ritenuto di provvedere in merito.

Richiamati:

- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- D.L. n.18/20, che differisce ulteriormente al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ciascuno per la propria competenza, dal Responsabile del settore e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Tutto ciò premesso

Richiamati, inoltre:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.);

Di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni indicate nell'allegato documento istruttorio, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARI" approvate con deliberazione consiliare n. 4 in data 03/04/2020 vigenti per l'anno 2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, integralmente riportate nel prospetto che segue:

Categoria	tariffa fissa	tariffa variabile
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 1,35	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 1,60	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 1,70	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 1,80	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 1,82	
CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	€ 1,85	
MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	€ 0,15	€ 1,55
CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	€ 0,15	€ 2,09
AUTOSALONI	€ 0,15	€ 2,09
ALBERGHI CON RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,55
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	€ 0,15	€ 2,31
CASE DI CURA E DI RIPOSO	€ 0,15	€ 1,30
UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	€ 0,15	€ 2,09
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	€ 0,15	€ 2,20
NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA	€ 0,15	€ 2,20
EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	€ 0,15	€ 2,20
CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	€ 0,15	€ 2,20
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,15	€ 1,75
ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 0,15	€ 2,20
RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	€ 0,15	€ 2,52

BAR CAFFE PASTICCERIA	€ 0,15	€ 2,42
SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	€ 0,15	€ 2,42
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 0,15	€ 2,31
ORTOFRUTTA	€ 0,15	€ 2,53

Di riservarsi, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, di intervenire successivamente, come previsto dall'art. 107, comma 5, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Di dare ancora atto e precisare che le tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

Di stabilire che la tassa sarà corrisposta dai contribuenti in due rate, la prima con scadenza il 30 settembre 2020 e la seconda con scadenza 30 novembre 2020, il versamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il pagamento della prima rata.

Di quantificare in €. 196.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio.

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011.

Di considerare questa deliberazione quale allegato al bilancio di previsione finanziario 2020, ai sensi dell'articolo 172, 1° comma, lettera d) del Testo Unico n. 267/00.

Di renderlo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Dotti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Giuseppe Dotti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BROGLIA VANDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
D.SSA MARISA CARDINALI

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1, del D.L.gs. N.267 del 18/08/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, li 01-07-20

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici consecutivi: dal 01-07-20 al 16-07-20 senza reclami.
- é divenuta esecutiva il giorno

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 c.4 D.L.gs.n.267/2000;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (c.3, art.134 D.L.gs n.267/2000.

Dalla Residenza municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to D.SSA MARISA CARDINALI